

2) *Le spese sono riservate.*

<sup>(1)</sup> GU C 189 del 29.6.2013.

---

**Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 6 febbraio 2014 — El Corte Inglés, SA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)**

(Causa C-301/13 P) <sup>(1)</sup>

**(Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) — Marchio denominativo CLUB GOURMET e CLUB DEL GOURMET — Rigetto dell'opposizione — Regolamento di procedura della Corte — Articolo 181 — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata)**

(2014/C 175/21)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

**Parti**

*Ricorrente:* El Corte Inglés, SA (rappresentanti: J. L. Rivas Zurdo e E. Seijo Veiguera, abogados)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: O. Mondéjar Ortuño, agente)

**Oggetto**

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 20 marzo 2013, El Corte Inglés/UAMI — Chez Gerard (CLUB GOURMET) (T-571/11), recante rigetto del ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 28 luglio 2011 (procedimento R 1946/2010-1), relativa ad un'opposizione tra la El Corte Inglés, SA e la Groupe Chez Gerard Restaurants Ltd

**Dispositivo**

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *La El Corte Inglés SA è condannata alle spese.*

<sup>(1)</sup> GU C 207 del 20.7.2013.

---

**Ordinanza della Corte (Terza Sezione) del 30 gennaio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Polymeles Protodikeio Athinon — Grecia) — Warner — Lambert Company LLC, Pfizer Ellas AE/SiegerPharma Anonymi Farmakeftiki Etaireia**

(Causa C-372/13) <sup>(1)</sup>

**[Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Questioni pregiudiziali identiche a questioni sulle quali la Corte ha già statuito — Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) — Articolo 27 — Oggetto del brevetto — Articolo 70 — Protezione di oggetti esistenti]**

(2014/C 175/22)

*Lingua processuale: il greco*

**Giudice del rinvio**

Polymeles Protodikeio Athinon

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrente: Warner — Lambert Company LLC, Pfizer Ellas AE

Convenuta: SiegerPharma Anonymi Farmakeftiki Etaireia

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Polymeles Protodikeio Athinon — Interpretazione degli articoli 27 e 70 dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio («TRIPS»), allegato all'Accordo che istituisce l'«Organizzazione mondiale del commercio» (GU L 336, pag. 214) — Distinzione tra i settori disciplinati dal diritto comunitario e quelli di competenza degli Stati membri — Settore dei brevetti — Prodotti chimici e farmaceutici

**Dispositivo**

- 1) *L'articolo 27 dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, costituente l'allegato 1 C dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 e approvato con la decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986 1994), rientra nell'ambito della politica commerciale comune.*
- 2) *L'articolo 27 dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio deve essere interpretato nel senso che l'invenzione di un prodotto farmaceutico come il composto chimico attivo di un medicinale può, in assenza di una deroga ai sensi dei paragrafi 2 o 3 di detto articolo, costituire oggetto di brevetto alle condizioni stabilite al paragrafo 1 del medesimo articolo.*
- 3) *Un brevetto che è stato ottenuto a seguito di una domanda rivendicante l'invenzione sia del procedimento di fabbricazione di un prodotto farmaceutico sia del prodotto farmaceutico in sé, ma che è stato rilasciato soltanto per detto procedimento di fabbricazione, non deve essere considerato come esteso, a norma degli articoli 27 e 70 dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, e a partire dall'entrata in vigore di quest'ultimo, all'invenzione del prodotto farmaceutico.*

<sup>(1)</sup> GU C 78 del 15.3.2014.

**Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 29 gennaio 2014 — Simone Gbagbo/Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea, Repubblica della Costa d'Avorio**

(Causa C-397/13 P) <sup>(1)</sup>

(Impugnazione — Termine — Requisiti di forma — Irricevibilità manifesta)

(2014/C 175/23)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: Simone Gbagbo (rappresentante: J.-C. Tchikaya, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: B. Driessen e M. Chavier, agenti), Commissione europea, Repubblica della Costa d'Avorio (rappresentante: J.-P. Mignard, avvocato)

**Oggetto**

Impugnazione della sentenza del Tribunale (Quinta Sezione), del 25 aprile 2013, Gbagbo/Consiglio (T-119/11), recante rigetto del ricorso avente ad oggetto una domanda di annullamento, da un lato, della decisione 2011/18/PESC del Consiglio, del 14 gennaio 2011, recante modifica della decisione 2010/656/PESC del Consiglio, che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio (GU L 11, pag. 36) e, dall'altro, del regolamento (UE) n. 25/2011 del Consiglio, del 14 gennaio 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d'Avorio (GU L 11, pag. 1), nella parte in cui riguardano la ricorrente — Congelamento dei capitali — Obbligo di motivazione — Errore manifesto di valutazione